



CREDEMASSICURAZIONI

Leasing Immobiliare

Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai contratti stipulati
da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria
di immobili

Polizza collettiva n. 90000009ZX

Fascicolo informativo

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- **Nota informativa**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Glossario**
- **Modulo di Adesione**

deve essere consegnato all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

INDICE

NOTA INFORMATIVA	3
INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.....	3
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	3
GLOSSARIO.....	4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	6
1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI	6
1.2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO	6
1.3 VARIAZIONE DI RISCHIO	6
1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.....	6
1.5 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO	6
1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO.....	6
1.7 ONERI FISCALI.....	6
1.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	6
1.9 PAGAMENTO PREMIO.....	6
1.10 FORO COMPETENTE.....	6
1.11 TERRITORIALITÀ	7
SEZIONE I - DANNI MATERIALI E DIRETTI "ALL RISKS"	8
2.1 RISCHIO ASSICURATO	8
2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI	8
3.1 RISCHI ESCLUSI.....	8
3.2 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	9
3.3 DELIMITAZIONI DI GARANZIA	9
4.1 FENOMENO ELETTRICO (sempre operante)	11
4.2 RISCHIO LOCATIVO (sempre operante).....	11
4.3 FABBRICATI VUOTI ED INOCCUPATI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE.....	11
4.4 CROLLO E/O COLLASSO STRUTTURALE DI FABBRICATI.....	11
5.1 BUONA FEDE.....	12
5.2 CONTIGUITÀ E VICINANZE	12
6.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA.....	12
6.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	12
6.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	13
6.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	13
6.5 MANDATO DEI PERITI.....	13
6.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO	13
6.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE	14
6.8 OPERAZIONI PERITALI	14
6.9 LIMITE D'INDENNIZZO	14
6.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	14
6.11 COESISTENZA DI PIÙ GARANZIE RIFERITE AD UN UNICO EVENTO.....	14
6.12 COESISTENZA DI PIU' FRANCHIGIE	14
6.13 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	14
6.14 RINUNCIA RIVALSÀ	14
6.15 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI.....	15
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ VERSO TERZI	16
7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	16
7.2 DEFINIZIONE DI TERZI	16
7.3 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI	16
7.4 ASSICURAZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO	17
7.5 PLURALITÀ DI ASSICURATI	17
7.6 MASSIMALE	17
7.7 RICORSO TERZI	17
8.1 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI.....	17
8.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	17
LIMITI D'INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE.....	18
9.1 LIMITI D'INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE	18

NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa è stata predisposta dall'impresa Credemassicurazioni S.p.A. in ottemperanza al dettato dell'art. 123 del D. Lgs. 175/1995 (e successive modifiche e integrazioni, comprendendo tra le predette anche le Circolari ISVAP), nonché in conformità alle indicazioni contenute nel D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, viene consegnata a coloro che sono interessati ad aderire alla POLIZZA COLLETTIVA N. 90000009ZX.

Si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere con attenzione sia la presente nota informativa, sia le condizioni generali di contratto prima di sottoscriverlo.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Credemassicurazioni S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia.

Telefono	: 0522 586050
Fax	: 0522 442041
Internet	: www.credemassicurazioni.it
Posta elettronica	: info@credemassicurazioni.it

Credemassicurazioni S.p.A. è stata autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A) Legge applicabile al contratto

La POLIZZA COLLETTIVA N. 90000009ZX viene regolata dalla legge italiana.

B) Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione REC - Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia; ovvero via fax al numero 0522-442041; ovvero via e-mail all'indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

C) Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni; fax, telex, telefoni e centralino telefonico; impianti di allarme e segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; personal computers e mini elaboratori.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*, ovvero il proprietario e l'*utilizzatore*

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile sue pertinenze quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ed altri impianti sportivi purché ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al fabbricato (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive e satellitari (purché fissate al fabbricato) tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico) e quant'altro costituisca il bene oggetto del contratto di leasing, costruito in materiali prevalentemente incombustibili, anche con solai ed armatura del tetto combustibili.

Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto e le attrezzature sportive per giochi.

FRANCHIGIA

La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato/Utilizzatore*.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di *sinistro*.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

MACCHINARIO

Impianti fissi al servizio del Fabbricato quali: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

MODULO DI ADESIONE

Documento sottoscritto dall'Assicurato con il quale richiede l'adesione alla presente polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle garanzie.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

SOCIETÀ

Credemassicurazioni S.p.A.

UTILIZZATORE

Il soggetto che avendo stipulato il contratto di leasing con il Contraente ha sottoscritto il modulo di adesione.

VALORE A NUOVO

Per Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La **Società** ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la **Società** è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.3 VARIAZIONE DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il *Contraente* o l'*Assicurato/Utilizzatore* devono darne immediato avviso scritto a Credemassicurazioni S.p.A..

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la **Società** non avrebbe consentito l'assicurazione, Credemassicurazioni S.p.A. stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore la **Società** può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.

Nel caso l'*Assicurato* non accetti le nuove condizioni, la società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come disposto dal comma che precede.

1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.5 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così di seguito.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la **Società** può recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di 30 giorni. Il rimborso del premio non goduto avverrà con regolazione a fine anno.

1.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente/Assicurato*.

1.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.9 PAGAMENTO PREMIO

Il pagamento dei premi è effettuato dal *Contraente*, in nome e per conto dell'*Assicurato*, mediante bonifico su conto corrente intestato alla Società alle scadenze convenute.

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di adesione*. Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite ed il diritto di Credemassicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C..

1.10 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello di Reggio Emilia.

1.11 TERRITORIALITÀ

L'Assicurazione è valida per i fabbricati ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

SEZIONE I - DANNI MATERIALI E DIRETTI “ALL RISKS”

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- a) La *Società* indennizza all'*Assicurato* tutti i danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati nell'ambito della o delle ubicazioni indicate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni anche se determinati con colpa grave dell'*Assicurato* e/o *Contraente* o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori e del legale rappresentante. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'*Assicurato* o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
- b) La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per :
- 1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del *sinistro*;
 - 2) rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio – i beni mobili assicurati non colpiti da *sinistro* o parzialmente danneggiati in caso di *sinistro*;
 - 3) la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile ai beni assicurati, per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
 - 4) onorario di progettisti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, effettivamente sostenute dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;
 - 5) gli onorari di competenza del perito che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo perito.

Relativamente alle spese di cui al punto b) non è operante il disposto del punto 6.8 “Assicurazione parziale e deroga proporzionale” delle Condizioni di Assicurazione.

2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata in base al *valore a nuovo*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHI ESCLUSI

La *Società* non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di:
- 1) atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3) eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo;
 - 4) variazione delle falde freatiche;
 - 5) mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
 - 6) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
 - 7) franamento, cedimento e smottamento del terreno; valanghe e slavine;
- a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- b) causati da o dovuti a:
- 1) furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo;
 - 2) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - 3) montaggio, collaudo o smontaggio di *macchinari* ; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di *fabbricati*;

- 4) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza;
- 5) errata manovra;
- 6) guasti al *Macchinario*, guasti alle *Apparecchiature elettroniche*, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi. Sono tuttavia compresi i danni ai beni assicurati da dispersione liquidi e prodotti in genere, per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche ed impianti idrici, igienici, tecnici e di processo di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;

semprechè non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tal caso la Società indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- 7) sospensione e/o interruzione di fornitura di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito i beni assicurati;
 - 8) dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
 - 9) errori di progettazione, calcolo, lavorazione e stoccaggio, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
 - 10) solidificazione di materiali contenuti in forni; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - 11) fuoriuscita di materiali fusi;
 - 12) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di *Fabbricati o Macchinari*;
 - 13) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
 - 14) difetti noti al *Contraente/Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 - 15) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) sono altresì esclusi:
- 1) i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - 2) i danni da impiego di esplosivi in genere;
 - 3) i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, (salvo gli scavi per fondazione e relativi riempimenti nel caso di ricostruzione a nuovo dei *Fabbricati* resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
 - 4) I danni di contaminazione da:
 - sostanze chimiche e biologiche;
 - virus informatici di qualsiasi tipo.

3.2 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non indennizza i danni a:

- a) il valore del terreno su cui sorge l'attività dichiarata;
- b) boschi, alberi, coltivazioni ed aree verdi in genere;
- c) apparecchiature elettroniche

3.3 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- a) Relativamente alle "Spese di Demolizione e Sgombero" di cui al punto 2.1) b1, si intendono esclusi i residui del sinistro sia rientranti nella categoria "pericolosi" di cui all'Allegato D del D.lgs. 5/2/1997 n°22 sia disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni o integrazioni.
- b) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sottotetto dei *Fabbricati* previsti nel *modulo di polizza*, si intendono compresi in garanzia i danni all'interno del *Fabbricato* solo in conseguenza alla violenza degli eventi atmosferici che ha, contestualmente alla medesima, provocato rotture, brecce e lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti, tale da essere riscontrata su una pluralità di beni assicurati e non.
Inoltre, ai soli effetti di pioggia, vento e cose da esso trasportate, bufere, tempeste, uragani, trombe d'aria, grandine e neve si intendono esclusi i seguenti beni:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, **Macchinario** non fisso per destinazione se posto all'aperto;
 - **Fabbricati** e tettoie aperti da uno o più lati, eccetto che per i danni conseguenti a grandine (rimanendo comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto);
 - baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, e quanto in essi contenuto; tendo-tensostrutture, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
- c) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve, la **Società** non indennizza i danni a **Fabbricati**, strutture e serbatoi, e loro contenuto, ove non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi.
- d) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da acqua piovana la **Società** non indennizza i danni:
- che si verificassero al **Fabbricato** e/o al contenuto in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno, a gelo ed ad accumulo di neve;
 - causati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
 - ai beni posti all'aperto.
- e) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, **qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**
- f) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, **la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.**
La Società ha facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso questa provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del 10% dello stesso premio relativo al periodo di rischio non corso.
- g) Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi) **la Società ha la facoltà di recedere in qualunque momento mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la Società provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del 10% dello premio stesso relativo al periodo di rischio non corso.**
- h) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un *sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
- i) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazione, alluvione, allagamenti in genere, **la Società non indennizza i danni ai beni mobili all'aperto;**
- j) Relativamente ai danni da gelo la **Società** indennizza i danni causati ai beni assicurati in conseguenza di gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei **Fabbricati** e/o **Macchinari**, **con esclusione dei danni avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.**

- k) Relativamente ai danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fuoriuscita accidentale di fluidi da impianti automatici di estinzione, **la Società non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.**

GARANZIE COMPLEMENTARI (sempre operanti)

4.1 FENOMENO ELETTRICO (sempre operante)

A parziale deroga del punto 3.1 b) 6) "Rischi esclusi", la Società indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti che si manifestassero al *Macchinario*, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

4.2 RISCHIO LOCATIVO (sempre operante)

La Società indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento assicurato dalla presente polizza ai locali tenuti dallo stesso, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

4.3 FABBRICATI VUOTI ED INOCCUPATI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE

Relativamente ai soli fabbricati vuoti ed inoccupati in corso di ristrutturazione la Società non indennizza i danni:

1. derivanti, connessi o cagionati dai lavori di ristrutturazione;
2. a fabbricati incompleti nelle coperture, nei serramenti e/o nelle pareti causati da pioggia, vento e cose da esso trasportate, bufere, tempeste, uragani, trombe d'aria, grandine e neve.

Relativamente ai danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio si applicano scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti per l'evento "terrorismo".

GARANZIA COMPLEMENTARE (operante esclusivamente qualora richiamata sul modulo di adesione)

4.4 CROLLO E/O COLLASSO STRUTTURALE DI FABBRICATI

A parziale deroga dei punti 3.1 b) 2) e 15) "Rischi esclusi", la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato, durante il periodo di efficacia della copertura, da uno dei seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione:

- a) rovina totale del fabbricato;
- b) rovina e gravi difetti di parti del fabbricato, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità del fabbricato;
- c) certo ed attuale pericolo di rovina del fabbricato delle dinanzi indicate parti di esso;
- d) rovina di parti di fabbricato non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti.

S'intendono operanti le seguenti definizioni:

- 1) per "Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata": la struttura portante dell'opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti dell'opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura;
- 2) per "Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata": pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quanto altro simile.

Delimitazione dell'assicurazione

La Società non indennizza:

- a) i danni derivanti da vizio palese del fabbricato o vizi occulti comunque noti all'Assicurato o ai suoi aventi causa o all'Utilizzatore, prima dell'inizio della singola copertura assicurativa;
- b) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utilizzatore dell'opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- c) i danni derivanti da modifiche del fabbricato assicurato intervenute dopo il collaudo definitivo;
- d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- e) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- f) danni da difettosa impermeabilizzazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

5.1 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate nel *modulo di adesione*. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente/Assicurato* all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'*Assicurato* abbia agito senza **dolo**.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento di cui la circostanza si è verificata.

5.2 CONTIGUITÀ E VICINANZE

Il *Contraente* o l'*Assicurato* sono sollevati dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 mt. dai *Fabbricati* assicurati esistono cose e condizioni capaci di aggravare il rischio.

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

6.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. **L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla *Società* entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei **dieci** giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla *Società*, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Società*;
- d) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere

richiesto *dalla Società* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita *Merci* deve altresì mettere a disposizione della *Società* la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle *Merci* danneggiate, sia finite, sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

6.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

6.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Società* o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) tra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno dei due e le decisioni sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

6.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 6.2 "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 6.4 b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

6.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati", la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i seguenti criteri:

1. Si provvede alla stima del valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, tale valore è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area.
2. L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate deducendo da tale risultato il valore di recupero.

Nel caso in cui al fabbricato oggetto del contratto di leasing vengano apportate delle migliorie a cura e carico del Utilizzatore e sia contrattualmente previsto che queste ultime vengano a far parte integrante del contratto di locazione, in caso di sinistro, tali migliorie saranno considerate assicurate a termini di polizza ritenendo corrispondentemente aumentato il capitale iniziale del costo delle migliorie stesse, anche se l'operazione di aggiornamento del contratto di leasing non sia ancora stata materialmente realizzata al momento dell'evento dannoso.

6.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore del fabbricato eccede al momento del sinistro del 20% della somma assicurata, la *Società* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del fabbricato.

6.8 OPERAZIONI PERITALI

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

6.9 LIMITE D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

6.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata e accertata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti al punto 3.1 b) 8) "Rischi esclusi".

6.11 COESISTENZA DI PIÙ GARANZIE RIFERITE AD UN UNICO EVENTO

Qualora si verifichi un evento previsto da più estensioni di garanzia la *Società* sarà obbligata esclusivamente a corrispondere come massimo il *limite di indennizzo* più elevato previsto dalle garanzie interessate.

6.12 COESISTENZA DI PIU' FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole garanzie, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

6.13 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente/Assicurato* deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. **In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Qualora la somma di tali *indennizzi* - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

6.14 RINUNCIA RIVALSA

La *Società* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori,

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

6.15 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno

€ 100.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.600.000. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro* l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ VERSO TERZI

7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* si obbliga a tenere indenne il *Contraente* delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi sia per morte, lesioni personali e danneggiamenti, a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale imputabile alla sua qualità di proprietario dei fabbricati assicurati.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivargli da fatto doloso e colposo di persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

La garanzia comprende, tra l'altro, i danni:

- a) derivanti da spargimenti di acqua, esclusivamente in conseguenza di:
 - rottura accidentale di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienico – sanitario, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato;
 - occlusioni di tubazioni e condutture;
 - b) da inquinamento dovuto alla fuoriuscita di liquidi nel caso di rottura accidentale o guasti di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi;
 - c) da caduta neve non rimossa a tempo dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato con esclusione dei danni direttamente provocati dalla neve stessa al tetto ed alla copertura;
 - d) causati dall'esistenza di strade private ed aree scoperte non gravate da servitù pubblica, di marciapiedi e/o piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, nonché di giardini con relativi alberi di alto fusto, esclusi parchi, attrezzature sportive e per giochi;
 - e) a cose altrui in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio delle cose assicurate con la Sez.ione "All Risks Danni Diretti";
 - f) derivanti dalla Responsabilità Civile del *Contraente* nella sua qualità di committente a terzi di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione quali ampliamento, sopraelevazioni, demolizioni o di innovazione artt. 1120 e 1121 C.C. per danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori stessi.
- Gli appaltatori e subappaltatori e rispettivi dipendenti sono considerati terzi limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime (così come definite dall'art. 583 del Codice Penale).
- La *Società* si riserva l'azione di rivalsa nei confronti di appaltatori e subappaltatori e rispettivi dipendenti.

7.2 DEFINIZIONE DI TERZI

Nei confronti della *Società* di Leasing non sono considerati terzi:

- a) i propri legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, i loro coniugi, i figli, nonché i parenti o affini con loro conviventi;
- b) i propri dipendenti addetti al servizio del fabbricato per i quali sussiste l'obbligo di assicurazione all'INAIL, che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e le persone che svolgono attività di straordinaria manutenzione.

7.3 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione di cui alla presente Sezione II i danni derivanti:

- a) da furto;
- b) a cose ed animali che il *Contraente* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione;
- c) dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- e) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- f) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose del *Contraente* o dell'Assicurato o da loro detenute (salvo quanto previsto all'Art.7.1 lettera e)
- g) derivanti dall'esercizio nel fabbricato, da parte dell' Utilizzatore o di terzi, di industrie, commerci, arti, professioni, nonché dall'attività personale del Utilizzatore, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- h) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

- i) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici

7.4 ASSICURAZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione di fabbricato, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri proprietari.

7.5 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per ogni evento il quale resta a tutti gli effetti unico anche nel caso siano implicati più d'uno degli assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente e in via subordinata per l'eccedenza a copertura degli altri assicurati.

7.6 MASSIMALE

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme (oltre le spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 7.7 della presente sezione):

- € 2.600.000,00 per sinistro con il limite di:
- € 2.600.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali
- € 2.600.000,00 per danni a cose o animali, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone.

7.7 RICORSO TERZI

A parziale deroga dell'art. 7.3 lettera f) la *Società* risponde, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00, delle somme dovute dal *Contraente* e dall'*Assicurato* (ove ne ricorrano i presupposti) nella sua qualità di Utilizzatore, in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio delle cose assicurate con la "Sez.1 All. Risks Danni Diretti" che abbiano cagionato danni diretti e materiali a cose di terzi.

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

8.1 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La *Società* assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del *Contraente* e dell'*Assicurato/Utilizzatore*, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al *Contraente* ed all'*Assicurato/Utilizzatore* stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la *Società* a richiesta del *Contraente* o dell'*Assicurato/Utilizzatore*, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il *Contraente* o l'*Assicurato/Utilizzatore* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra *Società* e *Contraente* o l'*Assicurato/Utilizzatore* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce le spese incontrate dal *Contraente* o dall'*Assicurato/Utilizzatore* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

8.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'*Assicurato* deve darne avviso scritto alla *Società* entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

LIMITI D'INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE

Validi per le Sezioni I e II

9.1 LIMITI D'INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE

I limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie riportati nella tabella successiva operano per ciascuna applicazione, se non diversamente previsto

VALIDI PER LE SEZIONI I E II (per singola applicazione salvo dove diversamente specificato)

GARANZIE DANNI DIRETTI	FRANCHIGIE SCOPERTI €	LIMITI DI INDENNIZZO €
per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	2.500	
Spese demolizione e sgombero		100.000
Spese per rimuovere, trasportare e ricollocare		100.000
Onorari progettisti		15.000
Onorari periti		15.000
Danni da dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale - Ricerca guasti	2.500	100.000
Pioggia, vento e cose da esso trasportate, uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria – Acqua piovana	5.000	60% DELLA SOMMA ASSICURATA
Grandine	5.000	30% DELLA SOMMA ASSICURATA CON IL MASSIMO DI € 500.000
Grandine su fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati	5.000	30% DELLA SOMMA ASSICURATA CON IL MASSIMO DI € 150.000
Sovraccarico neve	10.000	50% DELLA SOMMA ASSICURATA
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio	5.000	80% DELLA SOMMA ASSICURATA
Terrorismo	SCOPERTO 10% MINIMO 10.000	50% DELLA SOMMA ASSICURATA CON IL MASSIMO DI € 2.500.000 PER SINISTRO E PER ANNO
Terremoto CLASSI TERRITORIALI 2 – 3 - 4	1% DELLA SOMMA ASSICURATA PER IL FABBRICATO CON IL MINIMO DI € 20.000	50% DELLA SOMMA ASSICURATA
Terremoto CLASSE TERRITORIALE 1	1% DELLA SOMMA ASSICURATA PER IL FABBRICATO CON IL MINIMO DI € 20.000	30% DELLA SOMMA ASSICURATA
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	25.000	50% DELLA SOMMA ASSICURATA
Gelo	1.000	100.000
Colaggio da impianti automatici di estinzione	1.000	100.000
Fenomeno elettrico	5.000	100.000

GARANZIA COMPLEMENTARE - CROLLO E/O COLLASSO STRUTTURALE DI FABBRICATI (operante esclusivamente qualora richiamata sul modulo di adesione)

ETA' DEL FABBRICATO	FRANCHIGIE SCOPERTI €	LIMITI DI INDENNIZZO €
Minore o uguale a 10 anni	SCOPERTO 10% MINIMO 10.000	80% DELLA SOMMA ASSICURATA
Da 11 a 20 anni	SCOPERTO 10% MINIMO 10.000	60% DELLA SOMMA ASSICURATA
Da 21 a 30 anni	SCOPERTO 10% MINIMO 10.000	50% DELLA SOMMA ASSICURATA
Da 31 a 40 anni	SCOPERTO 10% MINIMO 10.000	50% DELLA SOMMA ASSICURATA
Oltre i 40 anni	SCOPERTO 10% MINIMO 10.000	DA CONCORDARSI SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DELLE PERIZIE TECNICHE



CREDEMASSICURAZIONI

FAC-SIMILE**Modulo di adesione**

Leasing Immobiliare – Polizza collettiva n. 90000009ZX

**Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai contratti stipulati da
CREDEMLEASING S.p.A. per la locazione finanziaria di immobili****Estremi del Contratto di Leasing**

Contratto di Leasing n.
Decorrenza adesione polizza
Durata

Utilizzatore / Assicurato

--

Ubicazione del rischio

--

Estremi della copertura assicurativa*(Attenzione: l'efficacia della copertura è determinata dalla corretta individuazione dell'attività svolta nell'immobile assicurato. Ogni variazione dell'attività svolta dovrà essere comunicata)*

Sezione I – DANNI MATERIALI E DIRETTI “ALL RISKS”			
Tipo Fabbricato		Classe territoriale	Somme Assicurate
	Immobili uso abitazione e/o uffici, fabbricati civili adibiti ad abitazioni e/o uffici per non meno di 3/4 della superficie complessiva dei piani		
	Immobili ad uso alberghiero		
	Fabbricati vuoti ed inoccupati in corso di ristrutturazione		
Classe di rischio	Immobili adibiti a stabilimenti industriali, depositi commerciali o negozi		
Sezione II – RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' VERSO TERZI		Somme Assicurate	
Massimale unico assicurato		€ 2.600.000,00	

Premi annui lordi comprensivi di imposte nella misura del 22,25%

Premio annuo lordo - Sezione I e II	
Premio annuo lordo – Garanzia Complementare	
Premio annuo lordo COMPLESSIVO	



L'Assicurato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione alla Polizza collettiva, tutte le informazioni utili a consentire una scelta consapevole e rispondente alle proprie esigenze, con particolare riferimento a:

- 1) Mod. 7A – Documento riepilogativo dei principali obblighi degli intermediari assicurativi.
- 2) Mod. 7B – Notizie sull'intermediario assicurativo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dell'assicurato.
- 3) Fascicolo Informativo (codice modulo CRS 2791/T/02/09) comprensivo delle Condizioni di Assicurazione che regolano le coperture assicurativa abbinate al contratto di leasing.

Firma ✕ _____

Il sottoscritto Assicurato dichiara infine:

- ✓ di voler aderire in qualità di locatario del bene assicurato alla polizza collettiva sopra indicata;
- ✓ di approvare specificamente, agli effetti degli art 1341 – 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: **art. 1.3 variazione di rischio - art. 1.5 tacita proroga del contratto - art. 1.6 recesso in caso di sinistro - art. 1.10 foro competente - art. 6.2 obblighi in caso di sinistro - art. 6.3 esagerazione dolosa del danno - art. 6.4 procedura per la valutazione del danno - art. 6.5 mandato dei periti - art. 6.6 determinazione del danno – art 6.7 assicurazione parziale e deroga proporzionale - art. 6.9 limite - d'indennizzo - 6.10 pagamento dell'indennizzo - art. 6.13 assicurazione presso diversi assicuratori – art. 8.1 gestione delle vertenze di danno – spese legali - art. 9.1 limiti di indennizzo scoperti e franchigie**
- ✓ di aver preso atto che CREDEMASSICURAZIONI ha conferito al Contraente CREDEMLEASING un mandato all'incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio a CREDEMLEASING equivale al pagamento fatto alla stessa compagnia assicuratrice, ai fini della validità dell'assicurazione;
- ✓ di accettare che l'indennizzo venga pagato solo dopo il consenso espresso da parte di CREDEMLEASING oppure, se richiesto, che l'indennizzo venga versato direttamente a CREDEMLEASING la quale rilascerà a CREDEMASSICURAZIONI quietanza liberatoria impegnandosi, fin d'ora, a trattenere quanto di competenza a saldo del proprio credito ed a pagare al Locatario la parte restante;
- ✓ di non avere altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate;
- ✓ che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;
- ✓ di conoscere ed accettare le condizioni generali e particolari che riconosce di aver ricevuto;
- ✓ di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.;
- ✓ di considerare esclusivamente a proprio carico la responsabilità di adeguare l'importo assicurato, nel corso della durata del contratto, in relazione ad eventuali incrementi di valore dell'immobile nel tempo;
- ✓ di impegnarsi a segnalare prontamente a CREDEMSSICURAZIONI e a CREDEMLEASING l'eventuale variazione di attività svolta nell'immobile, diversa da quella evidenziata nella pagina precedente, al fine di adeguare la classe di rischio assegnata ed il relativo premio.

Luogo e Data ____ / ____ / ____

Firma ✕ _____

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003

Preso atto dell'informativa con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Credemassicurazioni La informa sull'uso dei Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, e sui Suoi diritti (art. 7 D.lgs. 196/2003), Lei può esprimere il consenso per i trattamenti di dati illustrati nell'informativa stessa, apponendo la Sua firma in calce.

Luogo e Data ____ / ____ / ____

Firma ✕ _____

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso nella specifica sezione prevista nella proposta di assicurazione o nel contratto, oppure nell'apposito modulo, per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8); il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di proposta di assicurazione.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Credemassicurazioni S.p.A., Gestione Clienti, Via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522 586060, fax 0522 442041, e-mail assicurazioni@credemassicurazioni.it (12).

(edizione 07/2006)

Credemassicurazioni SpA

Il Direttore Generale

NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.); coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);
- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consorzi propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):

- assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOb - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciri del Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.credemassicurazioni.it